



Sentenza n. 215/2025

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Carlo Efsio Marrè Brunenghi **Giudice**

Guido Tarantelli **Giudice relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24103** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

VILLA S. ANNA S.P.A. in liquidazione giudiziaria, p.iva 00800680795, Viale Pio X n. 111 Catanzaro in persona del curatore avv. Francesco Manduca, nato a Vibo Valentia il 4 gennaio 1973 e residente a Milano in Via Marco Poli, 13;

Rosanna Frontera, (FRNRNN64B46C352B) nata a Catanzaro il 6 febbraio 1964 ed ivi residente in via Borelli, 17, assistita e difesa dall'avv. Luigi Liguori (LGRLGU67C09A182V), giusta procura in atti, con elezione di legale domicilio presso lo studio

del difensore, in Milano in via Dell'orso n. 7/A e dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di Cancelleria presso il n. di fax: 02.83419355, n. cell. 3477052133 o presso la casella Pec: luigi.liguori@milano.pecavvocati.it;

Giuseppe Failla (FLLGPP55E14C352E), nato il 14.5.1955 a Catanzaro ed ivi residente alla Via Elvidio Borelli n.17 ed elettivamente domiciliato alla Via G. Poerio 16, nello studio dell'avv. Luigi Combariati (C.F.: CMBLGU60D11C352B – Pec: luigi.combariati@pec.it) che lo rappresenta e difende per procura in atti;

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza dell'11 giugno 2025 udito il S.P.G. dott.ssa Federica Pallone, per Frontera Rosanna il difensore costituito avvocato Liguori Luigi e per Failla Giuseppe il difensore costituito avvocato Combariati Luigi i quali concludevano come da verbale di udienza; per la Villa S. Anna S.p.A. nessuno è comparso.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 27.11.2024 la Procura Regionale citava in giudizio i convenuti chiedendone la condanna al pagamento a favore della Regione Calabria della somma complessiva di euro 680.265,00, oltre ad accessori di legge e spese di giustizia.

La domanda seguiva la segnalazione di danno della Guardia di

finanza del 3 febbraio 2021, consistente nell'illecita apprensione di risorse pubbliche, erogate indebitamente a favore della struttura sanitaria Villa S. Anna S.p.A. di Catanzaro, accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per la fornitura di prestazioni di ricovero ospedaliero e di natura ambulatoriale.

In particolare, nell'ambito dei controlli sulla sussistenza, in capo alla struttura, dei requisiti minimi necessari per assicurare l'erogazione di prestazioni di UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica) per le quali la struttura sanitaria risultava accreditata, veniva evidenziato che l'Unità di Terapia Intensiva Coronarica, istituita presso Villa S. Anna, in realtà non era mai entrata in funzione.

Infatti, le due stanze adibite ad UTIC all'interno del reparto di cardiologia ed individuate dai numeri 302 (per tre posti letto) e 303 (per due posti letto) presentavano tutti i monitor spenti e un medico in servizio presso il reparto di cardiologia indicava che i degenti nella stanza 302 erano da considerarsi ricoveri ordinari.

Diversi dipendenti rappresentavano, tra l'altro, che l'UTIC non era mai stata effettivamente attivata, che i monitor erano stati accesi solo successivamente alla visita della Guardia di Finanza, che i pazienti più critici venivano ricoverati presso l'unità UTIPO, che le stanze n. 302 e 303 solo formalmente erano degenze UTIC, in quanto realmente erano utilizzate per ricoveri ordinari e che l'indicazione UTIC è stata utilizzata

esclusivamente nel carteggio amministrativo non corrispondente alla realtà.

Rispetto a tali dichiarazioni, i militari verificavano che nell'arco temporale dal 2013 (da quando risultava essere accreditata con il servizio sanitario nazionale) a gennaio 2019, analizzando le schede di dimissioni ospedaliere inviate dalla Casa di Cura all'Asp, risultavano essere state rendicontate molteplici prestazioni di ricovero asseritamente effettuate nel reparto UTIC e tali ricoveri erano confluiti negli anni quale componente del servizio assistenziale sanitario, valorizzato nei singoli DRG richiesti a rimborso al Servizio Sanitario Regionale; venivano pertanto individuate 779 cartelle cliniche presentanti tale criticità.

Riferisce, inoltre, la Procura regionale che una CTU disposta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro nell'ambito del parallelo giudizio penale, ha evidenziato, tra l'altro, che finanche un paziente con diagnosi clinica che poteva giustificare il ricovero in UTIC, di fatto non è stato ricoverato né in UTIC né in UTIPO ma solo nel reparto di degenza, nonostante risultasse il transito in UTIC; che le prestazioni erogate erano state nella maggior parte formalmente qualificabili ed annoverabili nella categoria/tipologia UTIC in base alle caratteristiche cliniche dei pazienti o degli interventi terapeutici effettuati, mentre in concreto il trattamento erogato a ciascun paziente non è stato di tipo UTIC; che l'Unità di terapia Intensiva Coronarica allestita

presso la struttura sanitaria Villa S. Anna non rispondeva a tutti i requisiti richiesti dalle Linee Guida Ministeriali e dalla Regione Calabria per erogare prestazioni e, pertanto, essere accreditata. Veniva poi indicato che la Commissione Aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone competente sulle strutture sanitarie private ricadenti nel territorio dell'Asp di Catanzaro, nella relazione finale del 23 dicembre 2013 aveva concluso comunicando all'Asp di Catanzaro e alla Regione Calabria che la clinica Villa S. Anna *“non possedeva i requisiti minimi strutturali, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro riferiti alla struttura nella sua interezza”*, tanto che l'Asp di Catanzaro, con apposita delibera, sopprimeva un posto letto per l'UTIC, mentre la Regione, con il DPGR-CA n. 21 del 20 febbraio 2014, decretava a Villa S. Anna di ottemperare entro e non oltre il 28 febbraio 2014 a tutte le prescrizioni indicate dall'Asp di Catanzaro.

Tuttavia, veniva riscontrato in tutti gli atti relativi agli accreditamenti di Villa S. Anna e nelle contrattualizzazioni annuali il permanere dell'accREDITAMENTO per 5 posti letto UTIC.

L'organo requirente riferisce che in relazione a dette prestazioni Villa S. Anna ha percepito per le annualità 2016 e 2017 dal servizio sanitario regionale, oltre i rimborsi cosiddetti a prestazione, valorizzati a mezzo DRG, anche somme per le cosiddette *“funzioni non tariffabili”*, ovvero importi che

prescindevano dal costo effettivo della prestazione (in quanto erogati alla casa di cura in aggiunta alla tariffazione D.R.G. per il solo fatto di avere effettuato attività di alta specialistica nei reparti di UTIPO ed UTIC).

Nel dettaglio, per l'annualità 2016 risultano erogate per cosiddette funzioni non tariffabili con DCA 129/15 un totale di € 3.305.627,00, mentre per l'anno 2017 risulta uno stanziamento di € 2.943.275,00 di cui 680.285,00 per la sola specialità UTIC, ma il cui pagamento è stato sospeso benché liquidato in data 6 marzo 2019.

Per tali fatti la Procura riteneva essere ampiamente provato che presso la clinica Villa S. Anna non è mai stato in funzione un reparto di terapia intensiva coronarica, nonostante formalmente sia stata creata l'apparenza di un'unità operativa funzionante, simulando il transito di pazienti nello stesso ed individuando fisicamente un'area del reparto di cardiologia da destinare a tale finalità, ma in realtà utilizzata come degenza ordinaria, con ciò arrecando un danno per la Regione Calabria.

Quanto al danno la Procura indicava di non poterlo quantificare estrapolando dai singoli DRG il valore delle singole prestazioni UTIC, in quanto le somme rimborsate erano il frutto di un calcolo effettuato con un algoritmo proveniente da ogni singola scheda di dimissione ospedaliera, pertanto non sarebbe stato scorporabile il valore di una singola prestazione e, comunque, non sarebbe stato possibile appurare se la prestazione

effettivamente resa in regime di ricovero ordinario comportasse il diritto al rimborso di somme inferiori rispetto a quelle effettivamente pagate, né si sarebbe potuto determinare se sono stati effettuati ricoveri UTIC in eccedenza rispetto alla disponibilità di posti di degenza ordinaria, in quanto i dati che i dirigenti Asp sono stati in grado di fornire sono risultati essere contraddittori e non attendibili e neppure la maggiore assegnazione di somme a Villa S. Anna per il ricalcolo della ripartizione di quelle rinvenienti dalla riduzione della mobilità passiva avrebbe evidenziato la non spettanza delle somme assegnate, atteso che anche sommando le degenze UTIC con quelle ordinarie non si sarebbe raggiunto un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 100%.

Diversamente la Procura indica la piena prova sul fatto che la clinica S. Anna avesse percepito dal servizio sanitario regionale somme per l'annualità 2016 in virtù delle prestazioni fittiziamente rese in UTIC per le cosiddette "funzioni non tariffabili", ossia somme pari ad € 3.305.627,00 e che, come sopra riportato, erano state erogate alla casa di cura in aggiunta alla tariffazione D.R.G. per il solo fatto di avere svolto prestazioni di alta specialistica nei reparti di terapia intensiva ed UTIC.

Nello specifico il DCA 129/15, che ha stabilito i criteri attuati poi con il DCA 27/2016 (e precisamente l'Allegato 1 al punto 1.1.3.2 Terapia intensiva, terapia intensiva coronarica e terapia intensiva neonatale) è desumibile chiaramente la natura di

questa erogazione e la modalità con cui è stata calcolata essendo riportato testualmente: *“È stato previsto un finanziamento ulteriore alla remunerazione per DRG per le dotazioni di posti letto delle AA.SS. ed erogatori privati relativamente alle Unità Operative: Cod. 49 Terapia intensiva; Cod. 50 Unità Coronarica; Cod. 73 Terapia Intensiva Neonatale. Tabella 5: Remunerazione per reparti di Terapia intensiva”*

Cod.	Descr.	Reparto Tariffa per posto letto
49	Terapia intensiva	226.299,00 €
50	Unità coronarica	136.057,00 €
73	Terapia intensiva neonatale	350.000,00 €

Con l'effetto che dei € 3.305.627,00 erogati nel 2016 alla clinica Villa S. Anna in virtù delle funzioni non tariffabili per l'esistenza della terapia intensiva e Unità coronarica sono da ritenere sicuramente indebiti e, dunque, danno erariale € 680.265,00, in quanto certamente riconducibili all'UTIC, considerato che i posti accreditati erano 5 (€ 136.057,00 x 5 = € 680.285,00).

Quanto all'elemento soggettivo, la Procura contestava il dolo, essendo i convenuti consapevoli che l'Unità di terapia intensiva coronarica non era mai entrata in funzione e che, come dichiarato da diversi dipendenti del reparto di cardiologia, si erano premuniti, detti convenuti, di richiedere la redazione di atti che formalmente evidenziassero falsamente il passaggio di pazienti presso la suddetta unità, oltre a sollecitare l'accensione dei monitor dell'UTIC durante gli accessi della GDF per poi

spegnerli.

Infine, la Procura prendeva posizione, discostandosene, rispetto alle eccezioni formulate nelle deduzioni avverso l'invito a dedurre.

2. L'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza veniva notificato ai convenuti.

Quanto alla convenuta Villa S. Anna S.p.A. in liquidazione giudiziaria, non costituita, si osserva che la notifica veniva effettuata in data 28.11.2024, sia nei confronti del curatore al suo indirizzo professionale che all'indirizzo pec della procedura.

3. La convenuta Frontera si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione dell'azione tenuto conto che il danno è relativo a fatti dannosi riferiti all'anno 2016 e derivanti dall'erogazione alla società Villa S. Anna S.p.A. di somme a titolo di "funzioni non tariffabili" e che la stessa amministrazione pubblica (ASP di Catanzaro) nel 2017 ha sospeso l'erogazione delle somme a tale titolo e relative all'unità UTIC.

Quanto all'elemento soggettivo, e con riferimento al prospettato occultamento doloso del danno, la convenuta sosteneva che il disvelamento sarebbe in ogni caso avvenuto il 5 aprile 2019 (giorno del deposito di una comunicazione dei fatti di reato da parte del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Catanzaro presso la Procura della Repubblica) e, comunque, ne escludeva l'ascrivibilità a suo carico, posto che nel periodo in cui sono

intervvenuti il DCA 129 del 15 dicembre 2015, il DCA n. 27 del 24 febbraio 2016 e il DCA n. 46 del 28 febbraio 2016, ossia i provvedimenti che avrebbero, secondo la Procura, determinato l'erogazione illegittima, la deducente non era il legale rappresentante della società, il che avrebbe comportato, sempre secondo l'interessata, la propria carenza di legittimazione passiva.

A suo dire, inoltre, la gestione e la movimentazione tra i reparti dei pazienti era di competenza esclusiva dei medici curanti e non della compagine direttiva della Clinica (a sostegno faceva riferimento ad elementi desumibili dal dibattimento penale).

Quanto, in particolare, al citato decreto DCA del 15.12.2015 n. 129, concernente l'erogazione a titolo di "funzioni non tariffabili" relative all'anno 2016 di € 680.285,00 contestate, rappresentava che non è definibile con certezza quanta parte di tale importo fosse riferibile alle suddette funzioni, non essendo stato distinto il *quantum* riferibile all'Unità UTIC.

Concludeva, quindi, per la declaratoria di prescrizione, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda, con vittoria di spese del giudizio.

4. Il convenuto Failla si costituiva in data 24.2.2025, chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio o il rinvio della decisione in attesa della pronuncia giudizio penale, ciò pur dichiarandosi a conoscenza dell'assenza di pregiudizialità tecnica tra i due processi.

Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione, rappresentando, tra l'altro, che nell'informativa del 17.12.2019 era puntualizzato che nel corso dell'anno 2017, l'Asp prima sospese e poi non corrispose le somme relative alle prestazioni non tariffabili.

Nel merito prospettava l'infondatezza dell'addebito.

In particolare, le indagini della Guardia di Finanza si riferirebbero a un periodo successivo, estraneo all'oggetto degli addebiti, risultando ininfluyente che al momento degli accessi Guardia di Finanza nella struttura ospedaliera (in data 25.2.2019 e 27.2.2019), i macchinari fossero spenti o che in coincidenza con gli accessi stessi ne fosse stata disposta l'accensione, al pari delle dichiarazioni raccolte dagli inquirenti che afferiscono a periodi successivi al 2016 o non specificati.

Sosteneva, dunque, che sarebbe dimostrato che il reparto UTIC nell'anno 2016 esisteva ed era regolarmente destinato ad accogliere pazienti affetti da patologie che richiedevano quel tipo di prestazioni; in proposito richiamava testimonianze del giudizio penale ed audizioni. D'altra parte, l'esistenza dell'UTIC non sarebbe smentita nemmeno dal fatto che alcuni pazienti venissero ricoverati presso l'unità UTIPO (Unità Terapia Intensiva); sotto altro profilo evidenziava che le visite ispettive condotte negli anni dall'ASP e dall'OTA della Regione non avevano riscontrato mai alcuna carenza, nemmeno in ordine all'UTIC, che valesse a negare l'accreditamento e poi il suo

rinnovo.

Il convenuto altresì rappresentava di non ricoprire il ruolo di Direttore generale al momento della DCG n. 129 del 15.12.2015 e che, comunque, per quanto attiene alle prestazioni non tariffabili (come quelle erogate per l'UTIC nell'anno 2016), il Direttore generale non era chiamato a svolgere nessuna attività di verifica e controllo nemmeno contabile, perché contrattualizzate con l'ASP.

Quanto al profilo soggettivo sosteneva l'insussistenza del dolo o della colpa grave, dei quali ha lamentato l'assenza di prova da parte della Procura.

Concludeva, dunque, per la declaratoria di prescrizione e l'infondatezza della domanda; in via subordinata chiedeva tenersi conto dell'apporto concausale recato dalle carenze riconducibili all'Amministrazione danneggiata, instando, infine, per l'esercizio del potere riduttivo, con vittoria di spese di giudizio.

5. La convenuta Villa S. Anna S.p.A. in liquidazione giudiziaria non si costituiva in giudizio.

6. All'udienza dell'11.6.2025 le parti costituite richiamavano i propri scritti difensivi e concludevano come da verbale d'udienza.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

7. In via preliminare si dichiara la contumacia della

convenuta Villa S. Anna S.p.A. in liquidazione giudiziale, considerato che la notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione udienza risulta regolarmente effettuata in data 28.11.2024, e la società non si è costituita in giudizio.

8. Quanto alle eccezioni dei convenuti costituiti, in via pregiudiziale viene in rilievo la richiesta di sospensione del giudizio o rinvio della decisione in attesa della definizione del procedimento penale (attualmente indicato essere in fase dibattimentale) formulata dal convenuto Failla.

L'eccezione è infondata; infatti tale richiesta afferisce alla previsione dell'art. 106 c.g.c. secondo cui *“il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con l'efficacia di giudicato”*; norma che riproduce il contenuto dell'art. 295 c.p.c.

Orbene, la giurisprudenza contabile ha condiviso, in proposito, l'interpretazione restrittiva seguita da quella civile, secondo cui i principi ricavabili dall'art. 295 c.p.c. inducono a considerare necessaria la sospensione del giudizio solo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice (in questo caso il giudice penale), sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa,

per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., Sent. 24/07/2024, n. 202 e Sez. Riunite, ord. 22/2022/RCS ivi richiamata).

Sulla base di tale impostazione non è sufficiente che tra le due controversie vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica, occorrendo anche il predetto rapporto di pregiudizialità tecnica (la giurisprudenza ha chiarito come *“non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile”*, cfr. Sez. I App., sentenza del 24/05/2024, n. 150, e Corte dei conti, SS.RR., ord. n. 9/2018, ivi richiamata), che ricorre quando la decisione della causa pregiudicante riflette i suoi effetti su quella che ne verrebbe perciò pregiudicata, ma non quando il nesso tra l'una e l'altra causa sia di tipo meramente logico (di talché la questione possa essere decisa *incidenter tantum* dal giudice della causa che si ipotizza pregiudicata), con la conseguenza che le due azioni, penale ed erariale, correnti in parallelo, cumulative e non

alternative, sono autonome e reciprocamente indipendenti, come acclarato da pacifica giurisprudenza, a tenore della quale *“in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale”* (ex plurimis Cass., sez. un., n. 5848 del 2015; cfr. Corte dei conti, Sez. II App., Sentenza del 09/01/2025, n. 4), i rapporti tra processo contabile e processo penale sono improntati *“al principio di separatezza e ponendo fine alla c.d. pregiudizialità penale”* (Sezioni Riunite, Ord. n. 2/2020).

Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.

9. In via preliminare, entrambi i convenuti costituiti eccepivano l'intervenuta prescrizione.

Essa veniva motivata sul presupposto che i fatti dannosi erano riferiti all'anno 2016, che la stessa amministrazione pubblica (ASP di Catanzaro) per il 2017 aveva sospeso l'erogazione delle somme relative all'unità UTIC e che, ove considerato l'occultamento doloso (che la convenuta Frontera rappresentava non essere a lei ascrivibile), il disvelamento sarebbe, in ogni caso, avvenuto il 5 aprile 2019 (con la comunicazione della *notitia criminis* da parte del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Catanzaro presso la Procura della Repubblica), pertanto, anche sotto questo profilo, l'esercizio dell'azione erariale sarebbe intervenuto oltre il termine di prescrizione.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo valga in primo luogo richiamare l'art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994, a norma del quale *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso [...]”, “[...], ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”*.

In secondo luogo è opportuno puntualizzare che tale descritta situazione ricorre non solo in presenza di specifiche azioni od omissioni “ulteriori” rispetto alla condotta foriera del danno, tese ad impedire la conoscenza dei fatti (come nella diversa fattispecie dell'art. 2941 n.8 c.c.), ma anche qualora la stessa condotta dolosa rechi in sé l'attitudine a precludere la conoscenza dei fatti per la tipologia dei comportamenti (es. dichiarazioni mendaci o condotte fraudolente che non rendono immediatamente percettibile, occultandola *de facto*, l'esistenza di un danno e che richiedono per il disvelamento attività di ricerca ed indagine).

In tal caso, solo con la “scoperta del danno”, ovvero con il disvelamento non tanto di una generica fattispecie illecita, ma di un danno ingiusto concretamente determinato all'esito di apposita istruttoria amministrativa o penale, la prescrizione comincia a decorrere (art.1 comma 2 L.20/1994).

Ciò vale ancor di più nelle ipotesi in cui i fatti posti alla base dell'azione di responsabilità amministrativa siano stati anche

oggetto di un giudizio penale, giacché in tal caso, come ritenuto da pacifica giurisprudenza, l'occultamento deve ritenersi *in re ipsa*, pertanto il suo disvelamento, con la conseguente conoscenza dell'evento dannoso da parte del creditore erariale, non può che coincidere con il momento in cui sia stata acquisita compiuta notizia del danno a cura e su iniziativa dell'autorità giudiziaria, ovvero con il momento in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio per l'imputazione di reato a meno che, ovviamente, l'amministrazione e/o la Procura contabile abbiano avuto esatta conoscenza del danno *aliunde*, ad esempio da un anticipato disvelamento degli atti dell'indagine penale o da istruttorie interne dell'amministrazione (*ex aliis* SS.RR. n. 63/1996; Sez. I n. 651/ 2009, n. 498/2015; Sez. II n. 184/2004, n. 65/2020; Sez. III n. 73/2007, n.182/2013 e n. 43/2020).

Tanto osservato, occorre considerare che nel caso in esame, l'azione erariale ha preso, appunto, le mosse dal parallelo giudizio penale a carico dei convenuti per i medesimi fatti di causa e di cui s'è fatto accenno in narrativa, procedimento nel corso del quale è stata disposta, tra l'altro, la misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ai sensi degli articoli 321 cpp, 640 quater c.p. nonché 53 e 19 del d.lgs. 231/2001, e rispetto al quale, a seguito di nulla osta dell'autorità giudiziaria del 20.10.2020 (cfr. pag. 5 *notitia damni*) la Guardia di Finanza trasmetteva la relativa informativa con gli

elementi acquisiti nell'ambito del procedimento penale.

Pertanto, facendo applicazione delle suddette coordinate giurisprudenziali, la conoscenza dell'evento dannoso per ciò che concerne il caso in esame non può che farsi risalire alla data del 3 febbraio 2021, giorno in cui è stata formalmente acquisita dalla Procura regionale l'informativa depositata dalla polizia tributaria, e non alla data del 5 aprile 2019, come erroneamente asserito in chiave difensiva, in quanto la trasmissione della *notitia criminis* alla Procura della Repubblica non consente la conoscibilità dell'eventuale danno né all'Amministrazione danneggiata, né alla Procura contabile, atteso il segreto istruttorio che caratterizza l'indagine penale (sul punto la giurisprudenza indica che *"in caso di indagini penali possa, di norma, presumersi che il segreto istruttorio determini una situazione di impossibilità di conoscere il danno e quindi di azionare il diritto fino al rinvio a giudizio o all'archiviazione (cfr. ad es. Sez. III app. n. 107/2022, n. 166/2022)"*, salvo che la p.a. abbia avuto conoscenza *aliunde* del danno.

10. Sempre in via preliminare la convenuta Frontera eccepiva la carenza di legittimazione passiva, poiché nel periodo di adozione dei decreti legittimanti la remunerazione delle prestazioni specialistiche non era legale rappresentante e la gestione movimentazione tra i reparti dei pazienti era di competenza esclusiva dei medici curanti e non della compagine direttiva della Clinica.

L'eccezione (sovrapponibile a quella nel merito di Failla di non aver ricoperto il ruolo di Direttore generale al momento della DCA n. 129 del 15.12.2015 e che, comunque, per quanto attiene alle prestazioni non tariffabili il Direttore Generale, non era chiamato a svolgere nessuna attività di verifica e controllo nemmeno contabile) non è fondata e deve essere rigettata.

Si osserva che l'intera prospettazione della Procura non attiene alla posizione rivestita dai singoli nel momento in cui è stato emesso il DCA n. 129/2015 (ossia il 15.12.2015 allorquando per una parentesi temporale i convenuti non erano legale rappresentante e direttore generale), ma più in generale alla condotta che essi hanno posto in essere in epoca antecedente (*“che ha le sue origini nel 2013, allorquando è stato chiesto da Villa S. Anna l'accreditamento per posti letto UTIC e proseguita fino all'accesso dei militari nel 2019”*, cfr. pag. 38 citazione) – e che ha dato luogo al DCA 129/2015, il quale ha definito i livelli massimi di finanziamento, e, poi, al successivo DCA del 24 febbraio 2016 n. 27 nel quale vengono individuati segnatamente i beneficiari, tra cui la società convenuta, e i relativi importi spettanti – nonché alla condotta successiva volta a far apparire una realtà diversa da quella reale (cfr. pag. 32 citazione, *“si sono preoccupati di sollecitare il personale in servizio nel reparto ad accendere i monitori dell'UTIC durante gli accessi dei militari per poi spegnerli e a registrare il passaggio di pazienti nell'unità operativa, al fine di farne risultare fittiziamente l'operatività”*).

Si evidenzia, infatti, che la corresponsione delle somme per l'UTIC per l'anno 2016 segue la richiesta di accreditamento della struttura, concessa il 20.2.2014 (allorquando venne emanato il DPGR n. 21, cfr. all. 37a *notitia damni*, con il quale la Regione Calabria ha confermato l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO già concessi con il DPGR n. 121 dell'11.7.2012 alla Casa di Cura Villa S. Anna S.p.A.); a tale decreto seguiva poi anche l'ulteriore rinnovo di accredito della struttura (prot. n. 1556 dell'8.1.2015, cfr. all. 32 e 33 alla memoria Failla) a seguito di domanda in cui veniva rappresentato il possesso dell'accREDITAMENTO per le varie prestazioni (tra cui, appunto, per UTIC Pl ordinari 05), con le relative dichiarazioni.

Dunque, a differenza di quanto rappresentato dalle difese, la condotta contestata non attiene al DCA 129/2015 (atto di spettanza di soggetti terzi) essendo questo consequenziale alle condotte antecedenti imputabili ai convenuti e che rilevano ai fini dell'addebito della Procura.

Vi è poi da considerare la condotta ulteriore rappresentata dalle comunicazione delle SDO (*"le prestazioni di ricovero asseritamente effettuate in UTIC e valorizzate ai fini del rimborso economico con il flusso di SDO, inviate all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, hanno contribuito a quantificare, altresì il complessivo tasso di utilizzo di tutti i posti letto accREDITATI con il S.S.N. ed in ultimo a negoziare negli anni il budget prestazionale acquistato ai fini del raggiungimento dei Livelli Essenziali di*

assistenza dalla Regione Calabria”, pag. 16 citazione).

Quanto al ruolo rivestito dagli stessi si osserva che alla data del 20.2.2014 (allorquando venne emanato il DPGR n. 21, con il quale la Regione Calabria ha confermato l'autorizzazione e l'accreditamento concessi con il DPGR n. 121 dell'11.7.2012 alla Casa di Cura Villa S. Anna S.p.A., sulla base del quale veniva richiesto l'accredito che aveva generato il pagamento dell'annualità 2016), la convenuta Frontera era legale rappresentante della società e il convenuto Failla era direttore generale.

La legale rappresentante risponde dell'azione della società in forza del rapporto di immedesimazione organica. La sentenza n. 129/2022 di questa Sezione giurisdizionale per la Calabria, richiamando giurisprudenza consolidata, ha indicato che l'esistenza di un rapporto di servizio – e quindi l'assoggettamento alla giurisdizione di responsabilità amministrativa – si estende dalla persona giuridica, che si assume gli obblighi di attuazione di un programma pubblicistico (quali sono certamente le prestazioni sanitarie di cui si discute), a tutti i soggetti che con la stessa persona giuridica abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove essi, disponendo delle risorse erogate in modo diverso da quello preventivato, abbiano provocato un *vulnus* allo scopo perseguito dalla P.A., il che vale anche per semplici soci o dipendenti della società, che abbiano preso “parte attiva” nella gestione, ove dai loro comportamenti

sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal progetto pubblico finanziato cui erano destinati.

In altri termini, è indubbio che nei confronti del legale rappresentante sussistono il rapporto di servizio e i relativi doveri qualora una società si inserisca - in considerazione dell'attività svolta continuativamente, ancorché temporaneamente o solo in via di fatto - nell'apparato organizzativo e nell'iter procedimentale dell'ente, sì da rendere la prima compartecipe dell'operato del secondo (cfr. ad es. Cass. civ. Sez. Un. 1782/2022); ed è altresì indubbio che tale rapporto si estende anche ai titolari degli organi sociali ed ai dipendenti sociali che svolgono l'attività finanziata con risorse pubbliche, in forza del rapporto di immedesimazione organica (Cass. civ. Sez. Un n. 18991/2017, n. 19086/2020).

Alla luce di quanto osservato non può quindi essere esclusa nemmeno la legittimazione passiva del direttore generale poiché, come condivisibilmente indicato in citazione (cfr. pag. 41), risulta dalla documentazione in atti che egli era al centro della attività connesse al monitoraggio ed al rispetto dei dettami regolamentari promanati nonché alla gestione dei flussi di comunicazione verso il previsto Organismo di Vigilanza, svolgeva un ruolo fondamentale nell'esplicazione delle attività di indagine volte ad accertare eventuali violazioni delle disposizioni organizzative e, in particolare, era responsabile, unitamente all'amministratore delegato e al direttore sanitario

dell'individuazione e del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento, essendo suo compito procedere alla raccolta e all'esame di tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari a dare evidenza del soddisfacimento dei requisiti per le autorizzazioni e gli accreditamenti.

Il convenuto, dunque, ha svolto un ruolo determinante rispetto alla remunerazione per l'unità UTIC; ruolo che viene in rilievo anche dalla condotta successiva alle ispezioni della Guardia di Finanza (con richiesta di ritrattazione delle dichiarazioni rese, oggetto poi di specifica denuncia, cfr. all. 57 notizia di danno, dei dottori Missiroli, Grillo e Morabito secondo cui *“L'ing. Failla Giuseppe, infine, ha invitato tutti noi, oggi parti denuncianti, a ritrattare le dichiarazioni rese innanzi a questa forza di polizia in occasione delle audizioni a cui siamo stati sottoposti in relazione al controllo amministrativo da voi aperto nei confronti della citata casa di cura e vertente, nello specifico, proprio sul mancato avvio dell'unità UTIC che solo formalmente risultava essere stata istituita in seno alla clinica”*).

Nel delineato contesto, va da sé che, in contrario avviso con quanto sostenuto in chiave difensiva, nessun ruolo esimente può essere attribuito alla gestione (spostamento e dimissioni) dei pazienti propria del personale medico, giacché ciò che deve, invece, assumere peso dirimente nel caso di specie è la mancata attivazione dei 5 posti di UTIC per i quali era stata avanzata richiesta di accredito e di remunerazione, richiesta

evidentemente rimessa all'esclusiva competenza dell'apparto decisionale-amministrativo.

11. Da quanto sin qui osservato si può, pertanto, ritenere che le condotte dei convenuti abbiano determinato la produzione del danno contestato dalla Procura contabile.

In proposito ed in aggiunta alle suesposte notazioni, assumono rilievo le stesse dichiarazioni del personale medico e amministrativo sentito in sede di indagine; in particolare, si richiama quanto affermato in ordine all'esistenza dell'UTIC dal dott. Tassone (*"Da quando prestò servizio presso la clinica villa S. Anna non è mai esistita tale unità e non sussiste tuttora né dal punto di vista medico né da quello strutturale"*, all. 13 alla CNR), dalla dott.ssa Jannelli, direttore del personale fino al 30.6.2017 (*"Presso la clinica S. Anna non è mai stata presente l'unità UTIC infatti i pazienti con criticità cardiologica, per quanto di mia conoscenza, sono stati sempre ricoverati presso l'unità di terapia intensiva post operatoria UTIPO"* all. 14), dal dott. Morabito, cardiologo interventista dal mese di ottobre 2012 (*"No presso la struttura clinica villa S. Anna da quando sono in servizio io non è mai stata istituita tale unità. Posso riferire che presso il reparto di cardiologia allocato al terzo piano di struttura è presente un locale suddiviso in due stanze, una più grande con tre posti letto ed una più piccola con due posti letto, sulla cui porta di accesso c'è la denominazione UTIC ma che invero non presenta le caratteristiche proprie di una unità UTIC ed è sempre stata*

utilizzata per i ricoveri ordinari” all. 17), dal dott. Carullo, medico cardiologo dal settembre 2016 (“No fino a quando sono stato impiegato presso il quarto piano della struttura avevo solo contezza del fatto che in seno al reparto di cardiologia insistevano due istanze che non erano una vera e propria UTIC. Da quando il reparto di elettrofisiologia e cardiostimolazione è stato riallocato, in seno al reparto di cardiologia la situazione è equipollente in quanto non esiste un'unità UTIC. Evidenzio che dopo il vostro secondo intervento l'amministrazione ha iniziato a gestire diversamente dalle istanze ove sono allocati nr 5 postazioni letto, che sono materialmente un'appendice del reparto di cardiologia ordinaria ma non si caratterizzano per essere una specifica unità UTIC sia dal punto di vista della dotazione strumentale che del personale, medico ed infermieristico, impiegato”, all. 18), dal dott. Grillo, medico cardiologo (interventista) dal 2002 (“No presso la clinica Villa S. Anna da quando presto servizio ivi non è mai stata presente l'unità UTIC”, all. 19) e dal dott. Missiroli, cardiologo interventista dal 2002, che rappresentava essere di fatto responsabile del reparto di cardiologia (“No tale dicitura è stata adottata formalmente per alcuni posti letto ubicati nel reparto di cardiologia ma nella materialità delle cose non è stata mai istituita e reso operativa. L'unità UTIC, mai resa operativa, non è stata dotata, di conseguenza, del personale medico, infermieristico e tecnico necessario per l'assolvimento delle funzioni precipue a cui è preposta un'unità di terapia intensiva

coronarica n, tantomeno, della specifica dotazione di apparecchiature sopracitate. Tali posti letto sono stati, infatti, utilizzati nel corso del tempo solo ed esclusivamente per le degenze ordinarie” all. 20).

Rispetto a tali elementi, le difese di merito opposte dai convenuti non possono trovare accoglimento.

Infatti, quanto al rilievo che le indagini della Guardia di Finanza si riferiscono a un periodo successivo, estraneo all'oggetto degli addebiti, risultando ininfluyente che al momento degli accessi Guardia di Finanza nella struttura ospedaliera (in data 25.2.2019 e 27.2.2019) i macchinari fossero spenti o che in coincidenza con gli accessi stessi ne fosse stata disposta l'accensione, al pari delle dichiarazioni raccolte dagli inquirenti che afferiscono a periodi successivi al 2016 o non specificati, si osserva che proprio il personale medico specialistico (cardiologi interventisti) ha indicato l'assenza dell'UTIC fino ad allora.

Elementi questi che contraddicono la difesa secondo cui il reparto UTIC nell'anno 2016 esisteva ed era regolarmente destinato ad accogliere pazienti.

Con riguardo invece alla circostanza che le visite ispettive succedutesi negli anni effettuate dall'ASP e dall'OTA della Regione non avevano riscontrato mai alcuna carenza, viene in rilievo la circostanza che, a differenza di altre strutture attenzionate da parte della ASP di Catanzaro e oggetto di sopralluoghi, nel caso della struttura di cui si discute non vi è

stato alcun sopralluogo (cfr. dichiarazione dott. De Fazio, coordinatore della Commissione Aziendale per l'Accreditamento delle strutture sanitarie, all. 47 *notitia damni*, “*Sebbene nel verbale sia stata formulata la riserva di effettuare il sopralluogo presso la clinica S. Anna per la verifica dei requisiti tecnologici e strutturali tale attività non è mai stata concretamente eseguita, non essendocene l'obbligo atteso che eravamo stati attivati soltanto per le verifiche del requisito organizzativo*”); circostanza questa che ha determinato l'impossibilità per l'azienda ospedaliera di venire a conoscenza dell'assenza *de facto* dei posti UTIC dichiarati come esistenti e che ha comportato anche l'apertura di uno specifico procedimento penale a carico del De Fazio (cfr. all. 1, ordinanza cautelare) proprio per l'omesso sopralluogo e verifica dei requisiti tecnologici e strutturali.

Pertanto, risulta provata la non operatività dell'UTIC (la stessa ordinanza cautelare - decreto di sequestro preventivo del 24.9.2020 - emessa in sede penale, anche sulla scorta di una perizia del CTU, evidenzia, tra l'altro, che “*La gestione del reparto UTIC, invero, è stata connotata da gravi irregolarità, atteso che, nonostante il formale accreditamento, la struttura non ha mai soddisfatto i requisiti minimi previsti dalla normativa in materia, dal punto di vista strutturale, della dotazione strumentale e della formazione del personale [...] Di conseguenza, la falsa attestazione contenuta nelle SDO, elaborate dalla clinica con riguardo a ciascun paziente di inviate*

all'ASP per la successiva emissione dei DRG, comprensiva di rimborsi anche per prestazioni di tipo "UTIC" in verità ma erogate, nonché le relative richieste di liquidazione delle prestazioni non tariffabili, nonostante i locali fossero destinati a degenze ordinarie). Alla stregua di quanto sin qui osservato, non pare al Collegio che possano nutrirsi dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo posto a base della condotta contestata e correttamente prospettato dalla Procura regionale in termini di dolo erariale.

Parimenti fondata è da ritenersi l'impostazione attorea in punto di quantificazione dell'elemento oggettivo.

La Procura contabile ha specificamente indicato che l'importo richiesto è riferito alle erogazioni a titolo di *"funzioni non tariffabili"* relative all'anno 2016, come emerge proprio dall'esame del DCA 129/15, che ha stabilito i criteri attuati poi con il DCA 27/2016, documenti dai quali è possibile desumere che per le funzioni non tariffabili sono stati assegnati a Villa S. Anna € 136.057,00 per ogni posto letto UTIC e così per un totale di € 680.265,00, considerato che la clinica era accreditata per 5 posti di degenza (cfr. all. A della DCA 129, che indica al punto 1.1.3.2 un finanziamento ulteriore alla remunerazione per i reparti di terapia intensiva e, segnatamente, per il reparto di unità coronarica, cod. 50, euro 136.057 per posto letto; doc. 8, *sub* all. 4 fascicolo di Procura).

Infine, non può trovare accoglimento la richiesta del convenuto

	29	
	Failla di esercizio del potere riduttivo, in quanto la natura dolosa	
	della condotta causale sin qui accertata non può che escludere	
	in radice l'uso di siffatta potestà riconosciuta al giudice	
	contabile, né tampoco può darsi luogo, sempre in	
	considerazione dell'elemento soggettivo sin qui considerato, alla	
	richiesta di una diversa quantificazione delle somme	
	addebitabili in relazione riferimento, peraltro generico sul piano	
	causale, dell'apporto recato dall'amministrazione sanitaria	
	regionale.	
	In conclusione, la domanda va accolta nei termini di seguito	
	statuiti.	
	12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano	
	come da dispositivo.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria,	
	definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di	
	responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione	
	Calabria iscritto al n. 24103 del Registro di Segreteria:	
	- condanna Villa S. Anna S.p.A. in liquidazione giudiziaria,	
	in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , Frontera	
	Rosanna e Failla Giuseppe, in solido tra loro, al pagamento in	
	favore della Regione Calabria della somma complessiva di euro	
	680.265,00, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base	
	annua secondo gli indici ISTAT, dalla data della indebita	
	erogazione sino a quella della pubblicazione della presente	
		NOTA SPESE Giudizio n. 24103 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 3 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA NOTIFICHE ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO MILLETRECENTOVENTICINQUE/91 FOGLIO 13 39 1 3 9 9 IMPORTO € 208,00 € 624,00 € 16,00 € 48,00 € 81,39 € 47,42 € 144,00 € 144,00 € 13,10 € 1.325,91 Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente

sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo;

- condanna Villa S. Anna S.p.A. in liquidazione giudiziaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Frontera Rosanna e Failla Giuseppe, in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si quantificano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Guido Tarantelli

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 30/09/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente